

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) ASTONE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) PLATANIA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MARIA ANNUNZIATA ASTONE

Seduta del 07/11/2024

FATTO

Parte ricorrente nel 2017 ha stipulato un contratto di cessione del quinto della pensione, che ha anticipatamente estinto nel 2021.

Il ricorso viene presentato dopo aver regolarmente esperito il reclamo. Il ricorrente si rivolge all'ABF per chiedere il rimborso degli oneri a seguito dell'estinzione anticipata, per l'importo complessivo di euro € 2.099,57 corrispondente alle commissioni attivazione, alle commissioni per l'intermediazione creditizia, commissione di gestione pratica, costi del servizio previdenziale, oltre interessi legali dal reclamo sino al soddisfo, oltre a Euro 200,00 per spese di assistenza professionale. Si chiede anche la restituzione delle quote corrisposte successivamente all'estinzione o comunque in eccedenza e quindi non dovute. L'intermediario resistente contesta le richieste formulate da parte ricorrente, avendo rimborsato i costi cd. *recurring*, mentre i costi per le commissioni di attivazione hanno natura *upfront* e non sono rimborsabili. Chiede, pertanto, il rigetto di tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto.

DIRITTO

Il ricorso merita di essere parzialmente accolto. Nella fattispecie de qua il ricorrente – come emerge dalla documentazione in atti - ha estinto il contratto sulla base di un conteggio estintivo , che ha accettato sottoscrivendo quietanza liberatoria, calcolato sulla base delle condizioni generali di contratto che distingue tra i costi ripetibili e quelli non ripetibili. Tuttavia , considerato che il contratto è stato stipulato nel 2017, occorre tener conto degli orientamenti consolidati in materia di rimborsi dovuti in caso di estinzione anticipata del finanziamento. E' noto che le commissioni Finanziarie di accensione del finanziamento hanno natura *recurring*, poiché fanno riferimento al “reperimento della provvista” e alla “archiviazione della documentazione” (Bari n. 401/24; Roma n. 20178/20; Milano n. 340/23; Napoli n. 11617/23; Bologna n. 8289/23; Palermo n. 11437/20; in senso contrario: Torino n. 8305/22); le provvigioni intermediario del credito hanno carattere *up-front* poiché fanno riferimento esclusivamente ad attività preliminari alla conclusione del contratto; le commissioni di gestione e le spese di incasso rata hanno natura *recurring* come da contratto.

- Ciò premesso, è necessario tener conto dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale, registratasi intorno all'art. 125 sexies del T.U.B ; tale disposizione è stata modificata dall'art. 11- octies, commi 1, lettera b), e 2 , del d.l. 25 maggio 2021 n. 73, convertito con modificazioni con la legge 23 luglio 2021 n. 106. La Corte Costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell'art. 11 - octies, nella misura in cui ha statuito che alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi “le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia”. Il Giudice delle leggi, pronunciandosi con la sentenza n. 263/2022, accogliendo la questione sollevata, da un lato ha dichiarato “*l'illegittimità costituzionale della predetta norma, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia»*”; dall'altro ha confermato e condiviso gli orientamenti adottati dal Collegio di Coordinamento (ABF, *collegio di coordinamento, decisione n. 26525 del 2019*), che ha interpretato l'art. 125-sexies, comma 1, TUB, in senso conforme alla sentenza Lexitor, e che ha affermato il principio di diritto, in virtù del quale : “A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*”. Per tale ragione il Collegio adito ritiene necessario - dopo la citata sentenza della Corte Costituzionale- assicurare continuità all'orientamento stabilito con la decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019, in base alla quale anche nell'ipotesi di estinzione anticipata di finanziamenti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. 25 maggio 2021 n. 73, convertito con modificazioni con la legge 23 luglio 2021 n. 106, ai fini del rimborso, si applica: per i costi *recurring*, il criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso); per quelli *up front*, in assenza di una diversa previsione pattizia, invece il metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi).

Resta esclusa invece la retrocedibilità di imposte e tasse, come affermato concordemente dai Collegi , tenuto conto delle previsioni di cui all'art. 14 CCD (recepita dall'art. 125-ter TUB) dell'art. 14 della direttiva 2008/48/CE, considerato che le imposte : a) costituiscono adempimenti imposti dalla legge, dunque sottratti all'ambito di applicazione della CCD (e della sentenza Lexitor) in quanto afferenti al diritto pubblico; b) non sono dirette a remunerare l'intermediario né sono quantificate da quest'ultimo.

Ne consegue che, preso atto del suddetto vigente quadro normativo, come ridefinito dalla Corte costituzionale, e dalla consolidata giurisprudenza arbitrale in materia, e tenuto conto

delle spese retrocedibili come emerge dalle condizioni generali di contratto sottoscritte dalle parti, le pretese di parte istante meritano parziale accoglimento. In particolare va riconosciuto il diritto al rimborso secondo il seguente prospetto:

rate complessive	120	rate scadute	48	Importi	Natura	criterio di rimborso	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	72	TAN	3,80%						
Denominazione voci	% rapportata al TAN		37,98%						
Commissione di accensione del finanziamento				1.945,29 €	Recurring	Pro rata temporis	1.167,17 €		1.167,17 €
Commissione del Finanziatore di gestione del finanziamento				2.074,41 €	Recurring	Pro rata temporis	1.244,65 €	1.244,65 €	0,00 €
Provvigione intermediario del credito				1.554,00 €	Up front	Curva degli interessi	590,21 €		590,21 €
Spese di incasso rata				193,20 €	Recurring	Pro rata temporis	115,92 €	115,92 €	0,00 €
Totale									1.757,38 €

Il risultato non coincide con quanto richiesto dal ricorrente, poiché ha chiesto il rimborso di tutte le voci utilizzando il criterio *pro rata temporis*.

In ordine alla richiesta di retrocessione delle quote insolute si rileva che parte ricorrente non produce le buste paga attestanti l'addebito delle quote di cui chiede il rimborso. Le spese di assistenza legale richieste nel reclamo non sono state riproposte nel ricorso.

Alla luce di quanto sopra, il Collegio conclude per l'accoglimento della richiesta di rimborso relativa alle somme, come sopra determinate, oltre interessi legali dal reclamo; conclude, inoltre, per il rigetto di ogni ulteriore e diversa richiesta restitutoria.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.757,38, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI